

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499 80.1, sito internet: <http://www.cargeas.it/>, Indirizzo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell'esercizio. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.cargeas.it/notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L'indice di solvibilità dell'Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che l'Impresa si impegna nei confronti dell'assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati con il contraente

•Sicurezza Legale

L'Impresa garantisce la tutela dei diritti dell'Assicurato assumendo a proprio carico le spese necessarie per la difesa, di seguito riportate:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite un organismo di Mediazione;
- le indennità posta a tuo carico esclusivo e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione;
- le spese dell'attività di consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di periti;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di parte e/o di un perito scelto dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di Transazione autorizzata dall'Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna;
- le spese processuali nel procedimento civile;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Il legale liberamente scelto deve essere iscritto presso:

- a) il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;
- b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione nel limite di € 1.000.

Se l'Assicurato non provvede a fornire tale indicazione, l'Impresa lo invita a scegliere il proprio legale.

La garanzia assicurativa riguarda le seguenti coperture:

- Garanzia base - **Vita Privata**
- Garanzie Opzionali - **Tutela legale degli immobili, Tutela legale dei rapporti di lavoro subordinato, Tutela legale circolazione stradale.**

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La polizza non prevede alcuna opzione con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Tutela legale degli immobili	La Copertura Assicurativa è di natura opzionale; pertanto, è valida solamente se espressamente indicata in polizza e solo dopo il pagamento del relativo Premio addizionale. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tutela legale dei rapporti di lavoro subordinato	La Copertura Assicurativa è di natura opzionale; pertanto, è valida solamente se espressamente indicata in polizza e solo dopo il pagamento del relativo Premio addizionale. La Copertura Assicurativa non viene prestata per i liberi professionisti come Avvocati, Notai, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Consulenti del lavoro, Giornalisti, Ingegneri, Architetti e Geometri nonché Medici, e per qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione
Tutela legale circolazione stradale	La Copertura Assicurativa è di natura opzionale; pertanto, è valida solamente se espressamente indicata in polizza e solo dopo il pagamento del relativo Premio addizionale. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! Sicurezza Legale

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi relativi a vertenze riguardanti:

- il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- contratti di agenzia;
- soci ed amministratori;
- il diritto pubblico, tributario e amministrativo;
- diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- arbitrati;
- l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);
- contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- il possesso, la proprietà o la guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili sottoposti per legge all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile;
- polizze stipulate con l'Impresa;
- l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico.

L'impresa inoltre non si assume:

- i costi assunti senza obbligo giuridico;
- i costi successivi al secondo tentativo d'esecuzione forzata, per ogni titolo esecutivo;
- i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo tre anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 300.

Infine non sono inclusi i pagamenti di:

- sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- spese per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte;
- le spese originate dalla costituzione di parte civile quando vieni perseguito in sede penale;
- spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla Mediazione



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, devi darne avviso scritto all'Intermediario o all'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa entro 10 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza; devi far pervenire al medesimo Ufficio notizia di eventuali atti, che ti sono stati notificati, in tempo utile perché possano essere attivate le iniziative idonee a tutelare i tuoi interessi.</p> <p>Ricevuta la denuncia, valutata natura e fondatezza della controversia, l'Ufficio Tutela Legale intraprenderà ogni tentativo per realizzare la mediazione amichevole della controversia.</p> <p>Se il tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica all'Ufficio Tutela Legale gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo.</p> <p>In caso di successo, di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale.</p> <p>In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, compreso il caso in cui non venga concesso il benestare alla fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell'Impresa entro un limite di € 1.000. In caso di esito negativo della fase giudiziale le Spese Legali e le Spese Peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell'Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con l'Impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti ulteriori compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile). Il diritto dell'Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Rimborso	In caso di Recesso dell'Impresa, la stessa ti rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Ripensamento dopo la stipulazione Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti privati (correntisti di UBI Banca). Offre al cliente l'opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge. Sono compresi il pagamento delle spese da sostenere o sostenute in seguito ad attività stragiudiziale o giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dei componenti il nucleo familiare in ogni momento della vita quotidiana (tempo libero, immobile, lavoro e circolazione stradale).la responsabilità extracontrattuale, quella contrattuale e la tutela legale penale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 15,47% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell'Impresa relative all'ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all'Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it L'Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all'IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall'acquisizione degli stessi.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l'attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.